

Art. 16 – Compensazione

1. Il contribuente che vanta crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, nei termini di versamento del tributo può detrarre, dalla quota ancora dovuta, le eventuali eccedenze, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. La compensazione può avvenire esclusivamente tra somme del medesimo tributo, mediante apposita istanza.
3. La richiesta deve pervenire al protocollo dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di versamento e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) L'indicazione del tributo per il quale si intende richiedere la compensazione;
 - c) Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - d) L'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - e) La dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. E' esclusa la compensazione:
 - a) Per le somme derivanti da avvisi di accertamento;
 - b) Per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
 - c) Per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.